REGOLAMENTO (EURATOM) N. 967/70 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1970

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità [1], in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del suddetto regime,

visto il regolamento n. 9/63/Euratom del Consiglio del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Italia [2], modificato da ultimo con regolamento n. 7/67/Euratom [3] e in particolare l'articolo 17,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le variazioni retributive intervenute dal 1° aprile 1969 a favore dei lavoratori dei settori coperti dal contratto collettivo di lavoro « Metalmeccanici » giustificano un nuovo adattamento del regolamento n. 9/63/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° aprile 1969, la tabella delle retribuzioni che figura nell'allegato del regolamento n. 9/63/Euratom è sostituita dalla tabella seguente:

(in lire)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	164.000	172.200	180.400	188.600	196.800	205.000	213.200	221.400	229.600
Gruppo 2	150.500	158.050	165.600	173.150	180.700	188.250	195.800	203.350	210.900
Gruppo 3	123.900	130.100	136.300	142.500	148.700	154.900	161.100	167.300	173.500
Gruppo 4	110.400	115.950	121.500	127.050	132.600	138.150	143.700	149.250	154.800
Gruppo 5	92.950	97.600	102.250	106.900	111.550	116.200	120.850	125.500	130.150
CLASSE II									
Gruppo 1	122.200	128.350	134.500	140.650	146.800	152.950	159.100	165.250	171.400
Gruppo 2	109.650	115.150	120.650	126.150	131.650	137.150	142.650	148.150	153.650
Gruppo 3	92.950	97.600	102.250	106.900	111.550	116.200	120.850	125.500	130.150
Gruppo 4	84.550	88.800	93.050	97.300	101.550	105.800	110.050	114.300	118.550

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MAJOR

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2989/63.
(3) GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 9.